

Dott. MASSIMO ANGLANA  
NOTAIO IN LEVERANO  
LEVERANO - Via Campania, 9 - Tel. e Fax 0832.925073  
LECCE - Via Zanarini, 4 - Tel. e Fax 0832.347565  
C.F. NGL MSM 06T04 E506M - P.IVA 03403089751

REGISTRATO IN LECCE

Repertorio n. 36.265

Raccolta n. 7.870----

il 02 DIC. 2003

al N° 9726

COPIA CONFORME

-----ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilatre il giorno ventuno del mese di novembre.-----

-----21 novembre 2003-----

In Leverano e nel mio studio in via Campania n. 9.-----

Avanti a me dott. Massimo ANGLANA, Notaio residente in Levera-

no ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Lecce;-----

e senza l'assistenza dei testimoni, al cui intervento i compa-

renti, avendo i requisiti prescritti, di accordo tra di loro e

con il mio consenso, espressamente rinunziano;-----

-----sono comparsi i signori-----

- POTENZA Antonio Salvatore, nato in Nardò il 26 maggio 1948

ed ivi domiciliato in via U. Betti n. 8, insegnante, c.f. PTN

NNS 48E26 F842N;-----

- GABELLONE Walter, nato a Nardò il 27 maggio 1958 e domici-

liato in Galatone in contrada Corillo, in attesa occupazione,

c.f. GBL WTR 58E27 F842Z; e-----

- PUZZOVIO Antonio, nato a Sannicola il 14 giugno 1959 e domi-

ciliato in Nardò in via Luigi Sturzo n. 8, commerciante, c.f.

PZZ NTN 59H14 I059T.-----

Della identità personale dei componenti io Notaio sono certo.--

Con il presente atto, i componenti convengono quanto segue:---

-----Art. 1-----

E' costituita in forma pubblica tra i signori componenti

un'Associazione senza fine di lucro denominata:-----

-----"ALLA CONQUISTA DELLA VITA".-----

-----Art. 2-----

L'Associazione ha sede in Nardò, in via A. D. D'Orlando n. 17.

-----Art. 3-----

L'Associazione si propone di promuovere e realizzare le finalità e le attività esattamente ed analiticamente descritte all'art. 2 dell'infra allegato Statuto sociale e si propone di realizzare gli intendimenti della L. Regione Puglia n. 32/85, rispettando le clausole previste dal D.Lgs. n. 460/97, nonché della L. 289/2002, anche al fine di poter usufruire delle agevolazioni tributarie e fiscali ivi richiamate.-----

-----Art. 4-----

L'Associazione è retta dallo Statuto che, previa lettura da me datane ai componenti, viene da costoro approvato e sottoscritto con me Notaio e quindi si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.-----

-----Art. 5-----

Il Consiglio Direttivo dell'associazione, per il prossimo quadriennio, viene costituito, per elezione fattane dai componenti all'unanimità, nelle persone dei signori POTENZA Antonio Salvatore, GABELLONE Walter e PUZZOVIO Antonio.-----

- Presidente dell'Associazione viene eletto all'unanimità il componente GABELLONE Walter;-----

- Vice Presidente dell'Associazione viene eletto all'unanimità

il comparente POTENZA Antonio Salvatore;-----

- Segretario - Tesoriere dell'Associazione viene eletto all'unanimità il comparente PUZZOVIO Antonio.-----

Tutti i nominati dichiarano di accettare le cariche.-----

-----Art. 6-----

Le spese del presente atto e conseguenziali a carico dell'Associazione.-----

Richiesto, io Notaio ricevo quest'atto, che ho letto ai comparenti che lo approvano. Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia su fogli uno per due pagine e quanto contiene la presente.-----



Firmato:-----

Potenza Antonio Salvatore-----

Gabellone Walter-----

Puzzovio Antonio-----


--dott. Massimo Anglana, Notaio - vi è il sigillo-----



Copia, conforme all'originale, per uso *esaurito*

Dallo studio, 02 DIC. 2003

*M. G. G.*



## STATUTO

### ARTICOLO 1 (Costituzione)

E' costituita un'associazione senza finalità di lucro denominata "ALLA CONQUISTA DELLA VITA". L'associazione, che ha durata illimitata, ha sede legale in Nardò (Le), via ADD'Orlando n. 17

### ARTICOLO 2 (Oggetto e scopo)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. Essa si prefigge di porre all'attenzione dei cittadini tutte le problematiche della strada, ridurre stragi che puntualmente su di esse si verificano, dare giustizia ai superstiti attraverso:
  - la sensibilizzazione dei familiari delle vittime, delle stesse vittime, se sopravvissute, e di quanti altri intendono impegnarsi per il raggiungimento di quei fini;
  - l'adesione dei detti soggetti all'associazione e la sua più ampia possibile diffusione sul territorio italiano;
  - il conforto umano e, quando possibile, l'assistenza psicologica e legale tramite strutture convenzionate o la sensibilizzazione di quelle pubbliche, agli associati che ne abbiano bisogno;
  - un capillare lavoro di contatto con le realtà aggregate sul territorio, dalla scuola alla strutture religiose, alle forze sociali, agli uffici giudiziari, ai partiti politici, ai mezzi di comunicazione;
  - il collegamento con qualsiasi organismo, di base o istituzionale, concretamente rivolto all'attuazione di quei fini;
  - la ricerca, l'individuazione, l'elencazione e la conoscenza di massa dei problemi generali e particolari della incidentalità stradale e delle sue conseguenze così come delle soluzioni sperimentate o possibili;
  - la duratura pressione sulle Istituzioni a tutti i livelli per la più ampia e puntuale applicazione delle norme esistenti e per l'approvazione di nuove norme, anche proposte dall'associazione, che a livello di prevenzione, repressione, andamento ed accelerazione dei processi penali e civili ed equità dei risarcimenti, risultino utili a quei fini;
  - la ricerca, l'individuazione e la concretizzazione di posizioni dialetticamente propositive nei confronti delle industrie motoristiche, stradali, petroliere, dell'alcool, delle discoteche e di qualsiasi altra categoria o struttura coinvolta nei problemi dell'incidentalità stradale e delle sue conseguenze;
  - l'attuazione di campagne, convegni, manifestazioni e di ogni altra utile iniziativa locale, nazionale, internazionale e locale su qualsiasi tema inerente o collegato con quelli della sicurezza sulle strade e della giustizia per vittime e superstiti;
  - L'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive volte alla raccolta di fondi e per sensibilizzare l'opinione pubblica su problemi derivanti dall'incidentalità stradale.
3. L'associazione può, nel rispetto e per l'attuazione dei fini sociali ed individuali sopra elencati, costituirsi parte civile nei processi penali ed intervenire nei processi civili per infortuni stradali riguardanti propri aderenti o terzi.
4. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

### ARTICOLO 3 (Decentramento)


1. L'associazione può istituire sedi periferiche a livello circoscrizionale, cittadino, provinciale e regionale, nonché a livello di circoscrizioni cittadine quando opportuno, su tutto il territorio nazionale.
2. I responsabili di dette sedi sono nominati dalla presidenza e possono per gravi motivi essere dichiarati decaduti dal consiglio direttivo dell'associazione.
3. Le sedi locali gestiscono autonomamente le iniziative decise dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo dell'associazione e le altre che, nell'ambito dei fini comuni, assumano in proprio.
4. Il funzionamento delle sedi locali è disciplinato da norme per quanto possibile analoghe a quelle del presente statuto e comunque di esse rispettose.
5. Il finanziamento delle sedi locali è operato secondo quanto disposto dai commi 8 e 9 del successivo art. 5.
- 6.


### ARTICOLO 4 (Patrimonio ed entrate)

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che ad essa provengono a qualsiasi titolo, da donazioni liberali, elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati, società o persone fisiche e giuridiche, nonché dagli avanzi di gestione.
2. Per l'adempimento dei propri scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:
  - o versamenti effettuati a qualsiasi titolo dai Soci;
  - o redditi derivanti dal suo patrimonio;
  - o introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.
3. Il consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione all'associazione da parte dei Soci.
4. E' in facoltà dei Soci l'effettuazione di ulteriori versamenti alla cassa dell'associazione a titolo di contributo all'attività generale o a sue iniziative particolari.
5. Tutti i versamenti sono a fondo perduto; in nessun caso pertanto, e in particolare non per lo scioglimento dell'associazione o per la morte, il recesso o l'esclusione, per qualsiasi motivo del Socio, può darsi luogo a rimborso di quanto versato all'associazione.
6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
7. Le quote associative ed i versamenti raccolti dalle sedi locali per attività o iniziative dell'associazione a livello nazionale vengono utilizzati per il loro 50% (cinquanta per cento) in favore delle attività ed iniziative della sede locale che li ha raccolti.
8. I versamenti raccolti dalle sedi locali per qualsiasi altro titolo sono di loro intera competenza.

### ARTICOLO 5 (Adesione)

1. Possono aderire all'associazione soltanto persone fisiche in possesso dei diritti civili previsti per la loro età.
2. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato salvo recesso o esclusione.
3. Gli aderenti alla associazione si dividono nelle seguenti categorie:
  - a. Soci fondatori;
  - b. Soci.





2

4. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere, anche attraverso le strutture locali, espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo statuto ed i regolamenti.
5. Il consiglio direttivo deve provvedere, in ordine alle domande di adesione, entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di riscontro nel termine predetto la domanda si intende accolta.
6. In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitarne il motivo.
7. Quando è prevista una quota associativa, l'adesione all'associazione si perfeziona con il suo versamento.
8. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento comunicare al suo consiglio direttivo la propria volontà di recedere; il recesso pervenuto ha efficacia immediata.
9. In presenza di gravi motivi chiunque aderisca all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo motivata ed a lui comunicata; l'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione; nello stesso termine l'escluso può adire il collegio arbitrale dei probiviri e in tal caso l'efficacia dell'esclusione è sospesa fino alla pronuncia.

#### ARTICOLO 6 (Soci fondatori)

1. Sono Soci fondatori coloro che hanno promosso la costituzione del sodalizio.
2. La qualità di fondatore non attribuisce diritti e doveri diversi da quelli di ogni altro Socio.

#### ARTICOLO 7 (Soci)

1. I Soci si dividono nelle seguenti categorie a seconda dell'entità, maggiore per i sostenitori rispetto agli ordinari come per i benemeriti rispetto ai sostenitori, della quota associativa loro richiesta nei termini determinati annualmente dal Consiglio direttivo:

- ordinari,
- sostenitori;
- benemeriti.

2. Tutti i Soci, senza alcuna distinzione relativa alla loro collocazione nelle dette categorie, hanno diritto:

- alla tessera (annuale), ad informazioni periodiche da parte dei suoi organi, alla partecipazione a tutti i suoi momenti di iniziativa e di discussione;
- al voto attivo e passivo in tutti i momenti di decisione ed elettivi della vita dell'associazione.

#### ARTICOLO 8 (Organi dell'associazione)

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei Soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vice presidente del consiglio direttivo;

il segretario del consiglio direttivo;




il tesoriere;

il revisore dei conti;

il collegio dei probiviri.

### ARTICOLO 9 (L'assemblea)

1. L'assemblea è l'organo deliberativo dell'associazione, alle cui riunioni possono partecipare tutti i Soci la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio direttivo.
2. L'assemblea si riunisce annualmente per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e preventivo relativo all'anno successivo nonché, in via straordinaria, quando venga richiesta a sensi del successivo comma 5.
3. Oltre che all'approvazione dei bilanci l'assemblea provvede:
  - a. all'elezione dei componenti il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri ed il collegio dei revisori dei conti;
  - b. a delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione ed a proporre al Consiglio direttivo, per l'attuazione, iniziative di ogni natura ed ampiezza;
  - c. a decidere eventualmente la costituzione di commissioni e comitati scientifici, l'istituzione di gruppi di lavoro o di rapporti di consulenza così come qualsiasi altra attività od azione utile ai fini dell'associazione;
  - d. a deliberare eventuali modifiche al presente statuto;
  - e. ad approvare eventuali regolamenti disciplinanti lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
  - f. a deliberare eventualmente lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
4. Salvo contraria disposizione del presente Statuto, l'assemblea decide sempre con voto palese e a maggioranza semplice.
5. L'assemblea è normalmente convocata dal presidente dell'associazione su propria iniziativa ovvero su mandato del consiglio direttivo ovvero su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti il consiglio direttivo o della maggioranza dei componenti il collegio dei revisori dei conti o di almeno 1/5 (un quinto) dei Soci; nell'inerzia del presidente gli stessi componenti o Soci possono convocarla direttamente.
6. La convocazione avviene per lettera, o per fax o per e-mail o affissa nella bacheca dei locali della sede sociale, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea indicante il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'assemblea stessa.
7. La lettera di convocazione deve contenere anche l'esposizione sommaria dei principali argomenti previsti per la discussione e precisare eventuali proposte di modifica allo Statuto nonché le modalità del voto per delega.
8. Ogni Socio può avere delega da non più di due altri Soci.
9. L'assemblea si considera costituita con l'intervento fisico di almeno un terzo dei Soci; trascorsa mezz'ora dalla prima convocazione l'assemblea si considera validamente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci presenti, purché non inferiore a venti.
10. La presidenza dell'associazione in carica all'inizio dell'assemblea provvede, prima della sua apertura e occorrendo durante il suo corso, alla verifica del diritto di presenza e voto degli intervenuti, e della validità delle deleghe esibite.
  1. L'assemblea viene condotta dal Direttivo in carica.



## ARTICOLO 10 (Il consiglio direttivo)

1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo normalmente eletto dall'assemblea ordinaria e formato, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, tutti eletti tra i Soci.
  - a. Il consiglio direttivo resta in carica tre anni e i consiglieri sono rieleggibili senza limitazioni.
  - b. Il consiglio direttivo nomina al proprio interno il presidente, il vice-presidente, il tesoriere ed il segretario.
  - c. Se vengono a mancare per qualsiasi causa:
    - i. uno o più consiglieri, quelli rimasti in carica provvedono, a sostituirli con delibera approvata dall'organo di controllo; i consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima assemblea;
    - ii. almeno la metà dei consiglieri, si intende decaduto l'intero consiglio direttivo e deve convocarsi l'assemblea per l'elezione di un nuovo consiglio;
    - iii. tutti i consiglieri, deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione, l'assemblea per l'elezione di nuovo consiglio.
2. Il consiglio direttivo:
  - a. attua le iniziative decise dall'assemblea;
  - b. decide sulle domande e su ogni altra questione riguardante l'adesione, il recesso e l'esclusione dei Soci di qualsiasi categoria;
  - c. stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale per i Soci;
  - d. svolge funzione di collegamento e informazione tra e verso i responsabili locali;
  - e. esamina o approva i bilanci consuntivo e preventivo;
  - f. prepara o approva le relazioni alle assemblee;
  - g. prepara o approva le lettere di invito di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 10;
  - h. provvede a qualsiasi altro atto di ordinaria amministrazione dell'associazione.
3. Il consiglio direttivo si riunisce di norma ogni mese, fisicamente o anche telematicamente ove a tutti possibile, ed in via straordinaria ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente, del vice-presidente o di almeno la metà dei consiglieri.
4. Il consiglio è validamente convocato se vi prendono parte, anche per procura, almeno la metà dei consiglieri.
5. Il consiglio delibera con voto palese ed a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti il voto del presidente vale doppio.
6. Il segretario redige verbale, firmandolo insieme col presidente dell'associazione, di ogni riunione del consiglio direttivo.

## ARTICOLO 11 (Il presidente)

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione a tutti i livelli ed in tutte le sedi.
2. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può, per singoli adempimenti, attribuire la rappresentanza dell'associazione ad altri consiglieri componenti il Direttivo.
3. Il presidente cura, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea ed ove occorra delegando singole funzioni ad altri consiglieri, l'attuazione concreta delle deliberazioni del consiglio direttivo riferendo a tale organo circa l'attività compiuta; cura più in generale l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato; sorveglia il buon andamento dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la modifica ove se ne presenti l'eventualità; convoca e presiede il consiglio direttivo; cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo e poi dell'assemblea, corredando i detti bilanci di apposite relazioni.

## ARTICOLO 12 (Il vice presidente)

1. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione quando questi sia impedito o fornisca espressa delega.
2. Il solo autonomo intervento del vice presidente costituisce per i soci, così come per i terzi, prova dell'impedimento del presidente.

## ARTICOLO 13 (Il segretario)

1. Il segretario coadiuva il presidente, il vice-presidente ed il consiglio direttivo; cura, mantiene ed organizza la documentazione relativa ai responsabili locali, ai Soci, ai terzi con i quali l'associazione è in contatto, ai mezzi di comunicazione e ad ogni altra situazione di interesse sociale; cura i verbali delle assemblee e redige i verbali del Consiglio Direttivo e dei Soci così come l'albo dei benemeriti dell'Associazione.

## ARTICOLO 14 (Il tesoriere)

1. Il tesoriere mantiene e gestisce la contabilità e la cassa della associazione rispondendone nei confronti del consiglio direttivo e riferendone lo stato ad ogni sua riunione, cura la tenuta dei libri, edispone dal punto di vista contabile i bilanci preventivo e consuntivo insieme con idonea relazione accompagnata.

## ARTICOLO 15 (Il revisore dei conti)


1. Il revisore dei conti, ha il compito di verificare la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, dando parere sui bilanci.

## ARTICOLO 16 (Il collegio dei probiviri)

1. Il collegio dei probiviri è formato da tre componenti effettivi esso viene nominato nel caso di controversia. Le parti ricorrenti provvedono alla nomina di un membro del collegio, mentre il terzo componente viene scelto dai componenti nominati e avrà la funzione di presidente del collegio. Il collegio decide secondo equità e senza formalità di procedura sulle controversie insorte tra i Soci e come su quelle insorte fra questi e l'associazione o i suoi organi.

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*



### **ARTICOLO 17 (Comitati scientifici, consulenti, gruppi di lavoro)**

1. L'assemblea dell'associazione può, nell'ambito delle concrete capacità di organizzazione e spesa, costituire commissioni o comitati scientifici - a fini di ricerca, consulenza, elaborazione ovvero organizzazione nei campi e per gli aspetti di cui all'art. 2 del presente statuto - composta da 3 a 30 membri scelti, ove necessario anche al di fuori della struttura, per particolari qualità, conoscenze o esperienza nei rispettivi campi, determinandone la durata operativa, scegliendone eventualmente il presidente ed attribuendo ove utile e possibile un budget di spesa alla struttura così costituita o un compenso a corpo per i suoi componenti.
2. L'assemblea o il consiglio direttivo o le sedi locali dell'associazione possono per gli stessi fini e negli stessi termini di cui al comma precedente, ma anche per scopi di organizzazione della struttura o delle iniziative, utilizzare fornitori di servizi di segreteria, consulenza e rappresentanza, ovvero promuovere l'istituzione di gruppi di lavoro, sollecitandone l'adesione ai soci e ove necessario anche ad addetti esterni alla struttura nonché agevolando e coordinando i contatti tra loro.

### **ARTICOLO 18 (Libri dell'associazione)**

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo nonché, nel pieno rispetto delle norme sul rispetto della privacy, il libro o registro o schedario dei Soci dell'Associazione.

### **ARTICOLO 19 (Albo dei benemeriti)**

1. E' istituito un albo dei benemeriti dell'Associazione nel quale possono essere iscritte, su decisione del consiglio direttivo, le persone fisiche e giuridiche e le altre strutture che alla stessa Associazione abbiano dato contributi di particolare importanza.

### **ARTICOLO 20 (Bilanci)**

1. Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il consiglio direttivo è tempestivamente convocato prima dell'assemblea annuale per definire, sulla base degli schemi predisposti dal tesoriere, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
3. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

### **ARTICOLO 21 (Avanzi di gestione)**

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni, o di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **ARTICOLO 22 (Scioglimento)**

1. In caso di suo scioglimento per qualunque causa l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni senza fini di lucro o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di

controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ARTICOLO 23 (Clausola compromissoria)

1. Qualunque controversia sorta in ordine all'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
2. L'arbitro sarà scelto dalle parti contendenti di comune accordo; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Lecce.

#### ARTICOLO 24 (Legge applicabile)

Per la disciplina di quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile nonché alle disposizioni di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

*Stefano Antonio Schaban*

*Gesellina*

*Gesellina Walter*

*Putterio*

*det. Maurizio*

